



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 45

Torino, 07/02/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
AVVERSO SENTENZA N. 1198/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO. LITE N. 30/2023 (DS+GG).

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra *omissis* + altri (28) abitanti del quartiere di *omissis* in *omissis*, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torino l'Amministrazione Comunale al fine di ottenere la riconduzione entro la normale tollerabilità, ex art. 844 c.c., delle immissioni sonore, asseritamente eccessive e provenienti, nelle ore serali, nel quadrilatero delimitato da *omissis* richiedevano inoltre i relativi provvedimenti inibitori ex art. 614 bis c.p.c. e la condanna l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 62.400,00 ciascuno.

Con sentenza n. 1261/2021 in RG 6130/2018, notificata in data 18/03/2021, il Tribunale di Torino, Sezione II, GI dott.ssa Musa, così statuiva:

"A)dichiara la propria giurisdizione rispetto a tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

B)dichiara la legittimazione di omissis a proporre anche la domanda ex art. 844 cod. civ. nei

confronti del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

C)dichiara la legittimazione del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, a contraddire a tutte le domande proposte nei suoi confronti dai ricorrenti;

D)dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle seguenti somme capitali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo:

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 23.500,00;

a omissis: euro 42.000,00;

ad omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 35.000,00

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 34.500,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 28.384,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

a omissis: euro 42.000,00;

ad omissis: euro 42.000,00;

a omissis euro 42.000,00;

ad omissis: euro 42.000,00;

E) respinge le altre domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

F) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

G) dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione della metà delle spese processuali avversarie, che liquida in euro 43.719,00 per compensi, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e in euro 4.789,24 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge sulle somme imponibili, e dunque al pagamento della somma di euro 21.859,50, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e della somma di euro 2.394,62, oltre a IVA e CPA come per legge sulle somme imponibili;

H) dichiara compensate le restanti spese.”

Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Torino proponeva appello avanti alla Corte d'Appello di Torino con atto di citazione, contenente istanza di sospensione dell'immediata esecutività, notificato a mezzo pec il 15/04/2021, chiedendone la parziale riforma.

La sig.ra omissis, + altri 28, si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e

proponendo, a loro volta, appello incidentale in relazione alla mancata affermazione della responsabilità del Comune di Torino ex art. 844 c.c.

Con sentenza n. 1198/2022 nel giudizio RG 511/2021, pubblicata in data 15/11/2022, non notificata, la Corte d'Appello di Torino, Sezione II, il Presidente dott. Alfredo Grosso, ha statuito secondo il seguente PQM:

“In parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal Comune di Torino e di quello incidentale proposto dagli appellati avverso la sentenza n. 1261\2021, pubblicata il 15 marzo 2021, del Tribunale di Torino ed in parziale riforma di tale sentenza, che conferma nel resto;

b) Condanna il Comune di Torino a corrispondere a omissis € 4.076,80=, a omissis € 4.950,40=, ad omissis € 6.042,40=, a omissis € 5.969,60= ed agli altri appellati € 7.280,00= ciascuno, oltre ad interessi legali, nei sensi di cui in motivazione, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

c) Ordina al Comune di Torino di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nei sensi di cui in motivazione;

d) Fissa la somma di denaro dovuta dal Comune di Torino per l'eventuale ritardo (a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza) nell'esecuzione del provvedimento di cui al precedente punto c) in € 10,00= giornalieri in favore di ciascuno degli appellati ad eccezione di omissis;

e) Dichiara compensate le spese dei due gradi in misura di un terzo e condanna il Comune di Torino a rifondere agli appellati i residui due terzi liquidati come da motivazione e già pro quota in complessivi € 32.338,82= quanto al primo grado ed € 53.499,33= quanto al grado di appello, il tutto oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;

f) Pone le spese della CTU disposta nel giudizio di primo grado, già provvisoriamente liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico del Comune di Torino in misura di due terzi e degli appellati in misura di un terzo”.

Visti i pareri con i quali con il Corpo di Polizia Municipale nella persona del Comandante, il competente Dipartimento Commercio nella persona del Direttore e il Dipartimento Ambiente e Transizione Economica nella persona del Direttore, hanno evidenziato la necessità che la Città interponga appello avverso la succitata sentenza n.1198/2022 della Corte d'Appello di Torino in quanto la decisione del Giudice di secondo grado si palesa censurabile sotto diversi profili di legittimità, oltre che pregiudizievole per i diritti e gli interessi della Città.

Occorre quindi che la Città proponga ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, dando mandato all'Avvocatura Comunale e al professionista del Foro di Roma che verrà individuato con determinazione del Direttore dell'Avvocatura.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona del Sindaco pro tempore, a proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n.1198/2022, pubblicata in data 15/11/2022, avanti la Suprema Corte di Cassazione, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato, sia congiuntamente sia disgiuntamente, all'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio, e al professionista del Foro di Roma che verrà individuato con determinazione del Direttore dell'Avvocatura, affinché provvedano a tutti gli incombenti e atti relativi con ogni facoltà di legge. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella